

l'interno. A regolare e indirizzare efficacemente l'esercizio ostetrico delle levatrici nei comuni del Regno fu pubblicato, ed è in vigore, un regolamento speciale con istruzioni apposite, approvato con Regio Decreto 23 febbraio 1890.

Avuto riguardo all'epoca in cui fu pubblicato, è un regolamento che merita lode avendo cercato di disciplinare la pratica ostetrica fino allora abbandonata (son queste, parole dell'onorevole interrogante, del quale è nota la speciale indiscussa competenza in codesta materia) all'empirismo, ai pregiudizi e all'ignoranza.

Ma i progressi fatti dipoi nell'ostetricia e e nella batteriologia furono tali che certamente il regolamento ha bisogno di essere riformato.

L'onorevole interrogante ebbe già a segnalare lacune ed errori, a suo dire, contenuti in quel regolamento, in un lavoro che colla data del 27 giugno 1898 egli stampava negli « Annali di ostetricia e di ginecologia » e in quel lavoro egli non esitò ad attribuire ai difetti di quel regolamento fatali conseguenze toccate a molte povere madri.

Nè vogliamo disconoscere che importanti congressi di medici ostetrici fecero voti per quella riforma.

Perchè adunque, domanda l'onorevole Bossi, si ritarda più oltre la pubblicazione di un nuovo regolamento ostetrico?

Prima di rispondere a quest'interrogazione sento il dovere di dichiarare che è per lo meno poco equa l'accusa che fa l'onorevole interrogante al regolamento in vigore, di essere causa di tante sciagure quante egli lamenta. Pur troppo c'entrano per molto in codeste sventure e la mancanza di abitudini igieniche delle popolazioni specialmente rurali, e soprattutto la mancanza di un servizio medico chirurgico e ostetrico in molti comuni delle nostre campagne.

D'altro lato se ancora non fu provveduto alla pubblicazione dell'invocato nuovo regolamento ostetrico, savie disposizioni furono dettate, a complemento di quelle in vigore, nel regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901. Un capitolo è ivi dedicato esclusivamente alla profilassi delle febbri puerperali: all'articolo 164 si prescrivono norme per i ricoveri per le donne gravide e partorienti; all'articolo 165 si disciplinano i rapporti fra i direttori e amministratori degli istituti destinati al ricovero delle gravide e partorienti, col medico provinciale, e si impone ai primi l'obbligo della denuncia di ogni malattia infettiva; all'art. 166 si fa obbligo all'ufficiale sanitario

di prendere i provvedimenti opportuni per impedire la diffusione della febbre puerperale, di indagarne le cause ove si verificchi, di farne anche denuncia, occorrendo, all'autorità giudiziaria; all'art. 167 si impone alle levatrici l'osservanza del regolamento speciale ostetrico.

Con ciò, si dirà, non si è ancora provveduto alla riforma di questo regolamento. È vero, ma posso assicurare l'on. interrogante che questa riforma si compirà nel più breve termine possibile. Già ben undici regolamenti speciali di tutta urgenza si dovettero pubblicare nel corso di due anni per rendere efficace e salutare l'azione del nuovo regolamento generale sanitario: anche il nuovo regolamento ostetrico per le levatrici, ormai pronto, non si farà attendere a lungo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'on. Bossi.

Bossi. Io sono veramente lieto che il Ministero abbia compresa la necessità e l'urgenza di questo nuovo regolamento. Evidentemente il Ministero deve comprendere che nella mia speciale condizione, trovandomi nella circostanza di constatare quasi quotidianamente la quantità di casi di madri che rimangono inferme o che soccombono, anche a causa di questo regolamento che ormai è riconosciuto offensivo ad ogni progresso scientifico, io verrei meno alla mia coscienza se rimanessi inerte, fino che non venga pubblicato ed emanato il regolamento nuovo.

Evidentemente si tratta di una questione semplice ma grave in se stessa; non si tratta qui di difendere piuttosto una classe *A*, che una classe *B* di cittadini nei loro interessi, ma si tratta unicamente di difendere la salute e la vita di madri, che appartengono a tutte le classi sociali ed in ispecie alle classi più misere, tra le quali naturalmente l'igiene è meno applicata.

Ora il regolamento del 1890 per sè stesso rappresenta un progresso di fronte al nulla che esisteva prima, ma successivamente, per i progressi della chirurgia, esso si è dimostrato insufficiente e pericoloso, tanto pericoloso che vi è prescritto l'uso di un antisettico il quale non è tale e che noi dalla cattedra (ed i medici provinciali dai loro uffici) siamo obbligati a prescrivere che non si metta in pratica questo regolamento speciale. Già un regolamento era stato fatto nel 1896 ed approvato dal Consiglio superiore di sanità, ma il ministro dell'interno d'allora, l'onorevole Di Rudinì, vi appose il suo veto *per ragioni politiche ed amministrative*. Io non so veramente che cosa abbia a che vedere la politica con la profilassi ostetrica. Ma